

Articolo 4b

Lavori pericolosi: provvedimenti d'integrazione professionale e offerte di preparazione alla formazione professionale di base

(art. 29 cpv. 3 LL)

¹ I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 LFPr e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il provvedimento o l'offerta sottostà alla sorveglianza di un'autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
- b. si tratta di lavori per i quali è prevista una deroga in un'ordinanza in materia di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- c. l'azienda dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l'impiego di giovani per lavori pericolosi;
- d. l'azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute di cui all'articolo 4a capoverso 1 definite nell'allegato ai piani di formazione;
- e. i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati e istruiti da uno specialista adulto con esperienza, che li sorveglia durante lo svolgimento di lavori pericolosi.

² Gli stage d'orientamento e i singoli lavori nel quadro di una sospensione dalla scuola non sono provvedimenti d'integrazione professionale né offerte di preparazione alla formazione professionale di base. Si applica l'articolo 4.

³ L'ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un'azienda che non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se dal controllo che ha effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L'ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l'autorizzazione eccezionale e subordinarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l'azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti.

In Generale

La legge sul lavoro contempla tutti i rapporti di lavoro effettivi nelle aziende che rientrano nel suo campo di applicazione. È quindi applicabile anche ai lavoratori impiegati a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione (cfr. art. 1 cpv. 2 OLL 1). Nel caso dei provvedimenti di integrazione professionale e delle offerte di preparazione alla formazione professionale di base (formazioni transitorie) occorre quindi esaminare nel singolo caso se i giovani lavorano in un'azienda che rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro o per la quale sono applicabili almeno le disposizioni sull'età minima (cfr. art. 2 cpv. 4 LL). Per questa valutazione non è rilevante sapere se si tratta di un lavoro nel mercato del lavoro primario o secondario.

Capoverso 1

Sono provvedimenti federali o cantonali d'integrazione professionale ad esempio i semestri di motivazione (SEMO) proposti dall'assicurazione contro la disoccupazione, le offerte di integrazione dell'assistenza sociale o i provvedimenti dell'assicurazione invalidità (come i provvedimenti d'intervento tempestivo [art. 7d LAI], i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale [art. 14a LAI] e i provvedimenti professionali [art. 15 – 18d LAI]) nonché le offerte di preparazione alla formazione per i giovani migranti (ad es. pretirocini d'integrazione). Sono considerate offerte di preparazione alla formazione professionale di base inoltre le offerte cantonali orientate alla pratica e al mondo del lavoro proposte a conclusione della scuola dell'obbligo e che ne integrano il programma in funzione delle esigenze della formazione professionale di base (cfr. art. 7 dell'ordinanza sulla formazione professionale [OFPr; RS 412.101] in combinato disposto con l'art. 12 LFPr).

Affinché i giovani possano svolgere lavori pericolosi nelle formazioni transitorie conformemente al progetto del capoverso 1, oltre al fatto che

l'attività deve svolgersi nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, devono essere rispettati cumulativamente i criteri alle lettere a, b, c, d ed e per la protezione dei giovani.

Lettera a

La sorveglianza deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni cantonali o federali.

Lettera b

Per quanto riguarda i lavori pericolosi svolti dai giovani nell'ambito delle formazioni transitorie, deve trattarsi di attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base per le quali sono state definite misure in allegato ai piani di formazione.

Lettera c

Si può presumere che le aziende con un'autorizzazione per formare apprendisti siano già sensibilizzate alla particolare responsabilità da assumere nei confronti dei giovani. Queste aziende soddisfano le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad es. postazione di lavoro predisposta per l'apprendista, dispositivo di protezione individuale, ecc.), la definizione dei lavori da eseguire e le qualifiche dei formatori.

Lettera d

Ciò significa che le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro definite nell'allegato ai piani di formazione devono essere rispettate sia per gli apprendisti che svolgono una formazione professionale di base che per i giovani impiegati nel quadro di una formazione transitoria.

Lettera e

Questa condizione si riferisce all'articolo 19 OLL 5. L'allegato 2 ai piani di formazione contiene istruzioni simili.

Capoverso 2

I singoli lavori svolti durante l'esclusione provvisoria dalla scuola (time-out, stage o pausa) non sono considerati formazioni transitorie, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel campo di applicazione della legge sul lavoro.

Non vi è dubbio che gli stage d'orientamento sono uno strumento adeguato e apprezzato da tutti per sondare concretamente la motivazione e l'interesse di un giovane e sapere se è adatto a lavorare in una determinata azienda, ma non vi sono ragioni sufficienti per far svolgere a un giovane lavori pericolosi in un periodo di tempo così breve.

Capoverso 3

Le misure necessarie per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr comprendono in particolare: la formazione di un formatore, la predisposizione di una postazione di lavoro conformemente all'ordinanza in materia di formazione e la presentazione di una corrispondente domanda presso l'ufficio cantonale della formazione professionale. È importante tenere presente che si tratta di un'eccezione che deve rimanere un caso isolato e che deve poter essere giustificata in considerazione del principio secondo cui l'impiego dei giovani per lavori pericolosi è vietato sia a livello nazionale che internazionale (cfr. art. 4)